

Insidie stradali: Cassazione, Comune risarcisce chi cade in una buca

La responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo del comportamento del custode



Più volte la Cassazione è intervenuta in materia di insidie stradali, specie quando queste sono costituite da buche. Come sempre il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa dell'ente (dato che è **possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.**) quanto nell'accertare se si è effettivamente

in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla **non visibilità oggettiva del pericolo** e dalla **non prevedibilità soggettiva dello stesso**.

Ma anche sentenze più "datate" contribuiscono a dare l'idea degli elementi necessari per impegnare la responsabilità dell'ente pubblico.

In una sentenza del 2012 (la n. 19154), ad esempio, la Corte di Cassazione, pronunciarsi in materia di 'insidie', ha affermato, in primo luogo, che il cittadino che **cade nella buca** durante una festa di paese ha **diritto al risarcimento** da parte dell'ente locale, a meno che non sia provato che il dissesto si è verificato in modo improvviso e imprevedibile o che il danneggiato abbia avuto una condotta imprudente. La terza sezione civile ha in questo modo confermato la decisione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni cagionati a un bimbo che era inciampato in una buca profonda determinata dalle cattive condizioni della piazza, durante la festa del Capodanno.

Piazza Cavour ha anche ribadito che «la responsabilità per i danni cagionati da **cose in custodia** (articolo 2051 c.c.) **prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode** (in questo caso il Comune, ndr) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento verificatosi».

Ovviamente, continuano gli Ermellini, tale responsabilità **prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa** e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, a meno che non intervenga un evento del tutto fortuito. Evento che si verifica nei seguenti casi: «quando il **dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile**, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il **danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente**».

Dunque, nel resto delle circostanze, c'è sempre la responsabilità dell'ente proprietario o concessionario del bene demaniale che, in quanto "custode", è tenuto a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di fruibilità ed evitare che altri possano apportare cambiamenti.

Per visionare la Sentenza n. 19154/2012 vedere la sezione Giuridico.